

## **Il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus.*** **Prima presentazione**

*Mons. Adolfo Zambon*<sup>(\*)</sup>

Scopo del presente incontro<sup>1</sup> è fornire alcune riflessioni iniziali circa il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* [=MID]<sup>2</sup>, datato 15 agosto 2015 ma pubblicato lo scorso 8 settembre (e in vigore dall'8 dicembre 2015), che riforma il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di diritto canonico.

### **1. Premesse**

Prima di entrare nel merito della relazione, è importante porre alcune premesse:

- 1) Il Motu proprio è stato accolto e salutato in diversi modi dagli studiosi e dagli organismi di stampa. Si è scritto di riforma del processo canonico di nullità matrimoniale, di riforma dello stesso, di evoluzione, di sottolineatura (finalmente, secondo questi autori) della dimensione pastorale della nullità del matrimonio togliendone l'esclusiva agli ascetici giuristi. Certa stampa laica poi ha salutato il Motu proprio come l'introduzione del "divorzio breve" anche nella Chiesa, in correlazione al divorzio breve presente negli ordinamenti statali. Nel parlare del MID bisogna tener conto di questa recezione che è stata fatta; perlomeno, questa interessa i fedeli che si rivolgono al Tribunale ecclesiastico.
- 2) Visto lo *status quaestionis*, quanto espongo è:
  - a. Rivolto principalmente a un Tribunale ecclesiastico regionale, con particolare attenzione alla realtà triveneta;
  - b. Frutto di una riflessione personale, e come tale va considerata;
  - c. Necessariamente provvisorio.
- 3) Il taglio della relazione sarà specificamente pratico, ponendosi la questione di *come* applicare la normativa rinnovata. Questo potrà comportare delle riflessioni più teoriche, ma lo scopo di quanto presento è descrivere come può agire un Tribunale ecclesiastico dopo l'entrata in vigore del MID.
- 4) A partire da quanto appena esposto, mi soffermo sul solo Codice di diritto canonico, tralasciando quindi la prassi delle Chiese cattoliche orientali, il

---

(\*) Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto

<sup>1</sup> Il presente intervento è necessariamente provvisorio, riportando gli elementi di cui si è a conoscenza alla data di chiusura del presente testo (09 novembre 2015). Alcuni aspetti sono quindi solo accennati o schematizzati, vista la natura di relazione a una giornata di studio per operatori del Tribunale ecclesiastico regionale campano (15 ottobre) e triveneto (21 ottobre). Il testo è stato ulteriormente rivisto dopo un incontro informale con alcuni Vicari giudiziali di tribunali ecclesiastici regionali italiani svoltosi dal 4 al 6 novembre.

<sup>2</sup> Nel corso della presente esposizione, i canoni del Codice di diritto canonico modificati dal MID saranno citati riportando la sigla MID e il numero del canone. Quelli vigenti fino all'8 dicembre 2015, invece, saranno citati riportando l'abbreviazione "can.".

corrispettivo Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e il motu proprio *Mitis et misericors Iesus*.

- 5) Contemporaneamente non entro nella disamina del valore giuridico delle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* [= RP], pubblicate contestualmente al MID, che afferma come «Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli»<sup>3</sup>.
- 6) Quale traccia seguirò nella mia esposizione?
  - a. Un primo punto è richiamare i principi guida del processo canonico secondo il MID, rileggendo i criteri guida già presentati nel MID.
  - b. In un secondo momento si cerca di schematizzare alcune caratteristiche di un libello e di un processo secondo il MID. In questa esposizione farò alcune ipotesi, porrò alcune domande... sarò insomma necessariamente interlocutorio.

## **2. I criteri guida del Motu proprio**

Vale la pena riprendere il MID evidenziando alcuni criteri guida del medesimo. Le norme non sono solo meramente formali, ma dicono una sostanza, fanno riferimento a dei principi, a partire dai quali vanno rettammente comprese.

- 1) *Non si innova* né la dottrina (non sono introdotti nuovi capi di nullità) né la natura dichiarativa (non costitutiva) del processo di nullità matrimoniale. Faccio due precisazioni:
  - a. Recentemente papa Francesco, tornando dal viaggio apostolico a Cuba e negli Stati Uniti, ha affermato: «Nella riforma dei processi, della modalità, ho chiuso la porta alla via amministrativa che era la via attraverso la quale poteva entrare il divorzio. E si può dire che quelli che pensano al “divorzio cattolico” sbagliano perché questo ultimo documento ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare – sarebbe stato più facile – per la via amministrativa. [...] Questo documento, questo Motu Proprio facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Llobell in un suo recente intervento considera le RP come «una parte dell'intera legge promulgata *motu proprio* dallo stesso Legislatore»: J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in [http://www.consociatio.org/repository/Llobell\\_Lumsa.pdf](http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf) [Visto il 08.11.2015], pp. 3-4.

<sup>4</sup> *La sfida della Chiesa. Francesco con i giornalisti durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti*, in *L'Osservatore romano*, 30 settembre 2015, p. 4.

- b. MID, premesse: la riforma del processo canonico è stata fatta «... fermo restando comunque il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale». Inoltre: «Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario».
- c. Le circostanze [anche se vi sono dei capi di nullità, quali: occultamento doloso della sterilità, violenza fisica, mancanza di uso di ragione...], di cui RP 14 § 1, non indicano capi di nullità, ma situazioni e fatti che possono essere rilevanti in ordine alla prova. Si tratta di circostanze già acquisite dalla giurisprudenza della Rota romana e dalla prassi dei tribunali; la presenza quindi di queste circostanze (che devono essere provate), non comporta necessariamente una "evidenza" nel capo di nullità.
- d. MID 1678 § 3 fa riferimento alla perizia per le cause di impotenza e malattia mentale (in continuità con il can. 1680), ma aggiunge anche "*anomalia di natura psichica*". Questo indica un cambiamento nell'interpretazione del can. 1095, oppure è una ripetizione pleonastica di "malattia mentale"? Personalmente ritengo che tale inserimento non apporti modifiche all'interpretazione del can. 1095.
- 2) *Il ruolo del Vescovo diocesano (cfr. anche MID 1673 § 1 e DC 22)*. Il Vescovo è il giudice, che si avvale della collaborazione e operato dei vicari giudiziali e dei giudici: «In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono» (can. 1419 § 1). Il Motu proprio evidenzia maggiormente il coinvolgimento del Vescovo diocesano, non solo nel vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, ma anche nel suo essere pastore e capo, quindi anche giudice; questo comporta il non lasciare completamente delegata la funzione giudiziale in materia matrimoniale. Si ipotizza che «In alcune circostanze particolari il vescovo, come pastore e giudice del suo gregge, potrebbe consegnare personalmente la sentenza di nullità alle parti interessate. Sarebbe un segno di prossimità evangelica ai fedeli, in molti casi feriti da anni di sofferenza. La Chiesa infatti è mistero e il vescovo è colui che accompagna, quasi conduce per mano i fedeli» (intervista di mons. Pinto<sup>5</sup>).
- Si presti attenzione a un cambiamento significativo. DC 22 § 2 afferma, con riferimento al Vescovo diocesano: «È opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente». Invece MID

---

<sup>5</sup> *Speranza e non paure. Intervista al decano della Rota romana sul nuovo processo matrimoniale*, in *L'Osservatore romano*, 8 ottobre 2015, p. 7; d'ora in poi si farà riferimento a tale testo con l'indicazione "Intervista di mons. Pinto").

1673 § 1 prevede che: «In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto».

- 3) *La pastoralità del processo matrimoniale.* La pastoralità è richiamata soprattutto dal riferimento al Vescovo e dalla preoccupazione che lo svolgimento dei processi sia il più possibile vicina al luogo dove vivono le persone. Un altro segno di pastoralità (come conseguenza del prendere sul serio la vita e il cammino delle persone) riguarda il maggior peso attribuito alle dichiarazioni delle parti<sup>6</sup>, specie quando esprimono le intenzioni con le quali si sono accostati alle nozze.
- 4) *La preoccupazione per la celerità dei procedimenti.* Una giustizia rimandata è una giustizia rifiutata. Cf MID, premesse: «ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio».
- 5) La celerità tuttavia deve tener conto delle forze a disposizione (specie del numero dei giudici) e della loro preparazione sia nell'introduzione della causa sia nello svolgimento della medesima. Inoltre è sempre necessario raccogliere quegli elementi di prova che consentono di raggiungere la necessaria certezza morale circa la nullità del matrimonio<sup>7</sup>. La sottolineatura della celerità comporta il venire meno dell'obbligo della duplice conforme, rendendo quindi esecutiva la sentenza di primo grado, se afferma-

<sup>6</sup> Nella valutazione delle dichiarazioni delle parti abbiamo un cambiamento significativo, che dà ancora maggiore importanza alla dichiarazione delle parti, come emerge dal confronto dei due canoni:

<p><b>Can. 1679</b> - A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del ⇒ can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli.</p>	<p><b>Can. 1678 § 1.</b> Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino</p>
--	---

Come collegamento logico: viene lasciato più spazio alla discrezionalità del giudice: il can. 1678 § 4 (sull'eventuale passaggio al super rato) non richiede più il consenso della parti, ma che queste siano sentite. Quindi, il giudice può decidere ex officio il passaggio dal procedimento ordinario di nullità al procedimento amministrativo di dispensa per matrimonio rato e non consumato?

<sup>7</sup> Efficacemente è stato scritto che si richiede «Maggiore celerità, non faciloneria»: O. DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo matrimoniale canonico*, in *La civiltà cattolica* 166 (2015) IV, 68.

tiva, senza necessità di un appello, salvo il caso in cui questo venga esplicitamente richiesto da una delle parti o dal difensore del vincolo (cf can. 1679).

Sempre a proposito di celerità, ci ricordiamo che ci sono dei procedimenti amministrativi che prevedono la concessione della dispensa o lo scioglimento del matrimonio qualora vi siano delle situazioni particolari. Penso al procedimento amministrativo per matrimonio rato e non consumato, oppure alla dispensa in favore della fede o per privilegio paolino.

- 6) *La gratuità del processo*, o meglio, il curare «per quanto possibile..., salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure...». Personalmente preferirei dire che nessuno deve essere escluso per motivi economici dall'introdurre una causa di nullità matrimoniale, se questa risulta avere degli elementi di fondatezza. La normativa della Conferenza Episcopale Italiana consente di garantire tale "gratuità del processo"; molti sono coloro che ricevono il gratuito patrocinio, e taluni anche la rateizzazione/riduzione/esenzione del contributo al tribunale.
- 7) *Il processo ordinario permane come "processo tipo"*. Infatti, sia nel processo più breve che in quello documentale o si giunge alla certezza morale della nullità oppure si rinvia al processo ordinario. Inoltre, il processo ordinario è l'unico che può dichiarare che non consta della nullità del matrimonio. A questo proposito, si veda una risposta del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi (prot. n. 15139/2015) del 1° ottobre 2015, che ha per oggetto la necessità del consenso esplicito di entrambe le parti per il processo breve. Si afferma infatti: «This explicit consent is foremost necessary because the brief process is an exception to the general norm»<sup>8</sup>.

### **La preparazione del libello**

RP, nei primi cinque articoli, evidenziano un possibile percorso per giungere alla presentazione del libello. Si tratta di una sottolineatura importante, in cui viene evidenziata la sollecitudine pastorale della Chiesa intera verso coloro che vivono le difficoltà di una relazione coniugale o le ferite di una separazione.

Sintetizziamo i punti presentati in RP 1-5:

- 1) Una sollecitudine pastorale verso i coniugi separati o divorziati, specie verso quelli che "eventualmente hanno abbandonato la pratica religiosa (RP 1);

---

<sup>8</sup> Questa risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, come le altre riportate nel presente intervento sono consultabili a partire dalla pagina web <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/risposte-particolari/procedure-per-la-dichiarazione-della-nullita-matrimoniale.html>.

- 2) Nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana (RP 2) i fedeli possono trovare un primo luogo in cui raccogliere elementi utili per l'eventuale processo di nullità, tramite un accompagnamento che comprenda, tra gli altri aspetti, una indagine preliminare che verifichi se sussistono elementi per una eventuale dichiarazione di nullità;
- 3) Il Vescovo affida tale compito a persone idonee: parroco, altri fedeli, eventuale struttura stabile (RP 3). A tale scopo:
  - a. Si richiede attenzione alla mobilità delle persone;
  - b. È necessaria la presenza di persone preparate o con qualche elemento certo di diritto matrimoniale canonico. Gli operatori infatti vanno adeguatamente formati;
  - c. In Italia abbiamo già la figura dei patroni stabili, come previsto dall'art. 6 del decreto generale della CEI *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, ai sensi del can. 1490;
  - d. È positivo che tale opera di consulenza previa sia inserita nella pastorale unitaria matrimoniale, che si prenda a cuore non solo la preparazione al matrimonio o l'accompagnamento del matrimonio già vissuto bene, ma anche le ferite della crisi matrimoniale e una possibile verifica della nullità del matrimonio, tramite il processo canonico. È un inserimento non sempre facile o scontato, ma essenziale per vivere la vicinanza alle situazioni delle persone e la partecipazione alle loro vicende;
  - e. Ci si deve chiedere come rendere presente nel territorio delle diocesi l'opera dei patroni stabili, le consulenze operate dai patroni (talora anche gratuite) e l'operato dei giudici del Tribunale ecclesiastico (senza cadere nell'incompatibilità ricordata dal can. 1448 § 1 e da DC 67<sup>9</sup>)
- 4) Gli elementi eventualmente raccolti e indicati alle parti e/o ai patroni (ma questi non possono collaborare fin dall'inizio in tale raccolta di elementi?) vanno a confluire nella stesura del libello (RP 4-5).

È utile richiamare quanto affermato recentemente nella *Relazione finale* della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, facendo risuonare il percorso previsto da RP:

«Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* hanno condotto ad una semplificazione delle procedure

---

<sup>9</sup> Il can. 1448 § 1 prescrive che «il giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di convivenza, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno». Nel paragrafo successivo estende tali circostanze anche al promotore di giustizia, al difensore del vincolo, all'assessore e all'uditor. DC 67 § 1 aggiunge alla fine una causa generica, ossia un «fondato sospetto di preferenza personale». A partire da quanto disposto, sembra utile che i giudici del Tribunale non siano parte integrante di una struttura stabile di consulenza e indagine preliminare in vista della predisposizione di una causa di nullità.

per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)».

### **La presentazione del libello**

Circa la presentazione del libello, ci poniamo alcune domande:

- 1) Da chi va sottoscritto?
- 2) A chi va presentato (ossia il Tribunale ecclesiastico competente)?
- 3) Cosa deve contenere?
- 4) Come può reagire l'autorità competente di fronte a un libello?

Anzitutto, MID evidenzia una preferenza per il **libello presentato congiuntamente**, come già previsto da DC 95 meglio ancora, per il libello sottoscritto da (almeno) una parte con il consenso dell'altra parte (MID 1683). A tal proposito è importante curare una corretta informazione circa la natura del procedimento canonico di nullità matrimoniale e il suo scopo precipuo di ricercare la verità sulla propria situazione matrimoniale. Sempre in questa direzione, potrebbe essere utile già nel libello, se non sottoscritto da entrambi, fare un riferimento (seppure velato e/o indiretto) alla posizione dell'altro coniuge: è informato della domanda di nullità? Intende parteciparvi e collaborare? Non è d'accordo sulla richiesta di nullità o su alcuni fatti esposti nel libello?

In positivo, quindi, si mette in luce la non litigiosità del procedimento canonico, il cui unico scopo è quello di ricercare la verità sulla situazione matrimoniale delle persone. Distinguendo tra la sottoscrizione del libello e la sottoscrizione di un mandato comune (DC 102 prevede la possibilità di un mandato comune a un avvocato o procuratore), potrebbe essere utile ricorrere alla sottoscrizione di un mandato disgiunto. Infatti, qualora una delle due parti, dopo aver sottoscritto il libello e il mandato cambia le sue intenzioni oppure entra in litigio/confitto con l'altra parte, la comunicazione della volontà di assumere una posizione diversa rispetto al libello viene inserita negli atti di causa; il ritiro del mandato all'avvocato (in caso di mandato disgiunto) non impedisce al patrono di proseguire nel procedimento canonico, permanendo intatto il mandato sottoscritto e non revocato dell'altra parte.

In secondo luogo, **a chi va presentato?** A quale **Tribunale competente?**

Personalmente ritengo che per l'Italia le domande di nullità del matrimonio vadano presentate ai Tribunali regionali (che potrebbero essere chiamati anche interdiocesani metropolitani, oppure interdiocesani di più province), costituiti da Papa Pio XI con il motu proprio *Qua cura* dell'8 dicembre 1938. Ci si colloca sulla linea di una risposta del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, del 13 ottobre 2015 (prot. n. 15157/2015), nella quale si afferma che le disposizioni del motu proprio *Qua cura* vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall'episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore»<sup>10</sup>.

L'esperienza di questi decenni dei tribunali regionali italiani ha fatto emergere come siamo in presenza di strutture organizzate e collaudate, in grado di fare proprie le istanze alla base del MID. Ovviamente ci sono dei limiti, ma anche delle potenzialità da tenere in debita considerazione. Infatti, MID sottolinea fortemente la centralità del Vescovo diocesano nei procedimenti di nullità del matrimonio e anche nella vita dei tribunali. Pertanto, ci si dovrà chiedere non solo come attuare il processo breve, ma anche come rendere visibile questo ruolo del Vescovo diocesano. Inoltre, si dovrà avere a cuore la celerità del procedimento, coniugata con l'accuratezza delle istruttorie, e la prossimità del processo alla vita delle persone e ai luoghi dove vivono. In questo senso, l'esperienza del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto è già collaudata e positiva, con la presenza pluridecennale di sedi istruttorie presenti in molte diocesi e la previsione di deposizioni in lingua diversa dall'italiano, per persone che depongono, che non conoscono sufficientemente la lingua italiana e che chiedono di deporre nella propria lingua madre (*Regolamento del TERT*, art. 23). In tal modo si richiama quella necessaria "conversione" caratterizzata «dall'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi» (criterio n. VI del MID).

Sono contemporaneamente consapevole che si tratta di scelte non solo tecniche, ma anche di governo, e pertanto spetta a chi ha il compito di governo fornire indicazioni in tale senso, permettendo tuttavia che il diritto dei fedeli di ricevere una risposta alla loro domanda di nullità non sia inevaso

Non va dimenticato, tuttavia, che ci siano altre autorevoli posizioni che riprendono la previsione di RP 8 § 2, ossia la possibilità che il Vescovo possa recedere dal tribunale interdiocesano, e quanto riportato alla conclusione del MID, («Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido

---

<sup>10</sup> Qualora venissero costituiti nuovi Tribunali interdiocesani, tuttavia, tale scelta deve essere ratificata dalla Sede apostolica (tramite la competenza della Segnatura apostolica), come in ogni successivo mutamento (per es. in caso di recesso di un vescovo diocesano o di mutamento nella materia di competenza). La costituzione di tribunali interdiocesani competenti per tutte le cause non permette la contemporanea esistenza di tribunali diocesani: il can. infatti usa la locuzione «in locum tribunalium dioecesanorum». Nel caso, invece, in cui i tribunali interdiocesani siano costituiti per alcuni tipi di cause, i vescovi diocesani sono tenuti a costituire il tribunale diocesano competente per le rimanenti cause (cf. *Commento al can. 1423*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2010<sup>3</sup>, p. 1134).



ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione»), per sostenere l'abrogazione dei tribunali regionali<sup>11</sup>. A questo proposito, è stato ricordato che «il predetto art. 8 § 2 RP, che è una norma universale, avrebbe forza derogatoria del motu proprio *Qua cura*, che è una norma pontificia particolare per l'Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta» (Pontificio Consiglio per i testi legislativi, prot. n. 15157/2015). La medesima lettera indica poi come «gli Ecc.mi Vescovi che eventualmente ritenessero di dover recedere dai Tribunali regionali dovranno ottenere la relativa “dispensa” della Santa Sede dalla norma generale che, a tenore dell'art. 124 della cost. ap. Pastor Bonus del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930, è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica. Allo stesso Supremo Tribunale corrisponderà in tali casi approvare il tribunale di seconda istanza scelto dal Vescovo (can. 1438, 2° CIC)»<sup>12</sup>.

Una volta chiarito tale aspetto, il MID prevede che sia **compito del vicario giudiziale** del Tribunale ecclesiastico competente ricevere e accettare il libello, verificandone la presenza degli elementi richiesti (MID 1676) e decidendo se la causa vada trattata per processo ordinario o *brevior* (oppure, possiamo aggiungere, documentale).

Le stesse *Regole procedurali* ricordano come sia compito del vicario giudiziale accettare il libello per il processo *brevior* (RP 11 §1: «Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano...») e chiedere eventuali integrazioni (RP 15: «Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684»).

---

<sup>11</sup> Cf per esempio l'intervista di mons. Pinto dell'8 ottobre 2015, che afferma testualmente alla domanda: «Che accadrà ai tribunali regionali?»: «Questa legge rifonda e riordina in pieno, ex integro, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All'interno delle singole province ecclesiastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province». Sulla stessa linea, cf O. DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo matrimoniale canonico*, in *La civiltà cattolica* 166 (2015) IV, 68.

<sup>12</sup> Sul tema cf inoltre J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in [http://www.consociatio.org/repository/Llobell\\_Lumsa.pdf](http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf) [Visto il 08.11.2015], pp.6-10. L'autore tra l'altro afferma: «Considerata l'importanza della questione, non solo per l'Italia, potrebbe essere opportuno un chiarimento del Legislatore *stricto sensu*».

Non si fa riferimento al Vescovo come colui che accetta e ammette il libello, anche se non lo si esclude positivamente e il vicario giudiziale agisce con potestà vicaria rispetto al/ai Vescovo/Vescovi diocesano/i<sup>13</sup>. Diversa sarebbe invece la fattispecie in cui il Vescovo diocesano riservi a sé una causa, esercitando personalmente la potestà giudiziaria a norma di diritto (can. 1419 § 1)<sup>14</sup>.

Il libello può essere accettato e ammesso al processo ordinario/documentale/*brevior* anche da un vicario giudiziale aggiunto? Si tratta di valutarne l'opportunità, sempre sotto la direzione del Vicario giudiziale<sup>15</sup>, eventualmente precisando tale aspetto nel *Regolamento* che ogni singolo Tribunale è tenuto ad avere. Necessario è il confronto con i Vescovi, per recepire delle modalità comuni e condivise di azione; per lo stesso motivo, utile può essere un confronto con i vicari giudiziali aggiunti.

### **A quale Tribunale la parte può accedere?**

Rispetto alla situazione attuale, MID 1672 indica tre titoli di competenza<sup>16</sup>:

- 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato;
- 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio;
- 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

Tra questi titoli di competenza non c'è un ordine gerarchico: sono equivalenti, anche se va salvaguardato – nella misura del possibile – il principio di prossimità fra il giudice e le parti (RP 7 § 1). Si noti che questo è uno dei criteri del MID. Per esempio, si indica di far partecipare le parti o i testi con il minimo dispendio (RP 7 § 2), che sia nominato un istruttore nel processo *brevior* della diocesi di origine della causa (RP 16).

<sup>13</sup> In ogni caso, anche qualora il Vescovo diocesano ritenesse di accogliere un libello, devono poi essere seguite le norme procedurali previste dal Codice di diritto canonico vigente, compreso quanto previsto per l'accettazione del libello, la formulazione del dubbio e l'indicazione dell'ammissione al processo ordinario, o documentale o *brevior*, compito del Vicario giudiziale.

<sup>14</sup> «Il diritto del Vescovo diocesano di esercitare personalmente la potestà giudiziale nelle cause di nullità del matrimonio è confermato dal nuovo can. 1673 § 1, che precisa il generico diritto sancito dal can. 1419 § 1»: J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, in [http://www.consociatio.org/repository/Llobell\\_Lumsa.pdf](http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf) [Visto il 08.11.2015], p. 9.

<sup>15</sup> Utile può essere al proposito non solo il can. 1420 § 3 («Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti vicari giudiziali aggiunti o Vice-ufficiali»), ma anche DC 41 § 2 («Fatta salva la loro libertà nel giudicare, i vicari giudiziali aggiunti sono tenuti ad operare sotto la direzione del Vicario giudiziale»).

<sup>16</sup> I titoli potrebbero essere sei, se considerati disgiuntamente: 1) luogo di celebrazione del matrimonio; luogo del domicilio della parte attrice; 3) luogo del quasi-domicilio della parte attrice; 4) luogo del domicilio della parte convenuta; 5) luogo del quasi-domicilio della parte convenuta; 6) luogo in cui di fatto si deve raccogliere la maggior parte delle prove.

RP 19 ricorda che il Vescovo competente per il processo *brevior* è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente di MID 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice. È una prossimità non solo geografica; fatti salvi i titoli di competenza, potrebbe essere anche il Vescovo della diocesi nella quale le parti hanno già avuto un accompagnamento pastorale e l'indagine preliminare alla presentazione del libello.

Questi titoli di competenza hanno lo scopo di garantire il diritto del fedele di introdurre una causa di nullità nel luogo in cui effettivamente ha il domicilio o il quasi-domicilio; si evidenzia ancora una volta la preoccupazione della Chiesa di poter rispondere in modo celere e certo alla richiesta di uno o entrambi i contraenti di verificare l'eventuale nullità del matrimonio da loro celebrato.

## **Le caratteristiche del libello**

Abbiamo tre tipi di libello:

### *1) Processo ordinario*

Il libello per il processo ordinario deve contenere gli elementi previsti dal can. 1504 ed esplicitati da DC 116 § 1, senza cambiamenti

- 1° indicare il tribunale davanti al quale la causa si introduce;
- 2° delimitare l'oggetto della causa, ossia indicare il matrimonio di cui si tratta, formulare la domanda di dichiarazione della nullità, proporre, anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato;
- 3° indicare almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce;
- 4° recare la firma dell'attore o del suo procuratore, con l'indicazione del giorno, mese e anno, nonché del luogo in cui l'attore o il suo procuratore abitano, o in cui dichiarano di risiedere ai fini della notifica degli atti;
- 5° indicare il domicilio o il quasi-domicilio dell'altro coniuge (cf. can. 1504).

### *2) Il processo documentale*

Come è attualmente, oltre agli elementi generali previsti da DC 116 §1, va presentato quel documento non soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna dal quale consti con certezza l'esistenza di un impedimento dirimente o la mancanza della forma legittima... (can. 1686 e MID 1688).

Ma MID 1688 fa riferimento non solo al vicario giudiziale o a un giudice designato, bensì prima di tutto al Vescovo diocesano... Sembra quindi che il vicario giudiziale, accettato il libello, possa prevedere che la domanda sia trattata dal Vescovo diocesano, al quale spetterebbe – seppure non in modo esclusivo,

come è per il processo più breve – il giudizio anche per il processo documentale.

### 3) *Il processo brevior*

Qualora nella predisposizione del libello si ritengono presenti gli elementi richiesti per il processo *brevior*, il libello stesso va preparato con particolari avvertenze. Infatti, oltre agli elementi di qualsiasi libello per processo ordinario, devono sussistere due presupposti di procedurabilità:

- 1) La domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso (si presume consenso scritto) dell'altro coniuge (MID 1683, 1°). Una risposta ufficiosa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (prot. n. 15139/2015) ricorda che «The brief process cannot be used, if the respondent remains silent, does not sign the petition or declare his consent». In un'altra risposta del medesimo Pontificio Consiglio (Prot. n. 15138/2015), nel contesto del possibile passaggio dal processo ordinario al processo breve, in analogia con quanto previsto per il passaggio al *super rato*: «The consent of both parties required to initiate this procedure is a condition sine qua non». Vista la natura del procedimento, è un consenso non solo sulla richiesta di nullità o sul capo di nullità, ma anche sui fatti principali che fondano la richiesta.
- 2) La presentazione di circostanze di fatti e persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono una inchiesta o una istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità (MID 1683, 2°).

A mio avviso si tratta di due elementi che devono sussistere contemporaneamente, proprio per la natura del processo breve.

Per le circostanze si rinvia a RP 14, con una avvertenza: la presenza di una o più circostanze ivi menzionate non comporta necessariamente la nullità del matrimonio. Per analogia con la prova per simulazione: la certezza di una causa simulandi non comporta necessariamente l'effetto che è la simulazione (anche se può essere un elemento significativo di prova).

Oltre ai due presupposti processuali, il libello deve presentare i seguenti elementi:

- 1) Una presentazione breve, integrale e chiara [quindi non sommaria come per il processo ordinario] relativa ai fatti su cui si fonda la domanda (MID 1684, 1°);
- 2) L'indicazione delle prove che possono essere immediatamente raccolte dal giudice (MID 1684, 2°);
- 3) La produzione in allegato dei documenti su cui si fonda la domanda (MID 1684, 3°).

Come si osserva, si tratta di raccogliere previamente tutti gli elementi di prova a favore del capo di nullità, *senza per questo anticipare il processo o selezionare le prove in base allo scopo che si vuole raggiungere.*

RP 15 menziona tra i documenti «tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio». Ci si può chiedere se sia possibile accedere al processo più breve qualora non vi siano relazioni peritali previe oppure documentazione clinica. In questo caso potrebbero essere sufficienti le dichiarazioni delle parti e dei testi, oltre che della stessa persona a cui fa riferimento la presunta incapacità? A mio parere qui andiamo oltre i criteri di evidente nullità richiesta dal motu proprio, sia perché mancano quei documenti medici che «possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio» (RP 14 § 2), sia perché la normativa continua a richiedere una perizia d'ufficio nelle cause in materia «di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica» (MID 1678 § 3). Già da questa annotazione, si può desumere come le cause di nullità per incapacità, di cui al can. 1095, difficilmente potranno presentare tutti i presupposti o elementi previsti dalla normativa canonica per il processo *brevior*; tuttavia non è escluso che questi possano essere presenti e quindi sia possibile accedere a tale forma processuale.

Inoltre, cosa significa che la presentazione di circostanze o di fatti... sia sostenuta da testimonianze? Che il patrono o le parti presentino già le testimonianze delle parti e dei testi? Presumo piuttosto che si tratti di presentare quanto i singoli testi sanno, magari ponendo dei quesiti specifici a seconda dei testi e del loro livello di conoscenza; per inciso, questo non sarebbe male neppure nel processo ordinario.

Faccio a questo punto una ulteriore precisazione: finora ho dato per scontata la presenza del patrono. È vero che la parte può stare in giudizio da sola, ma la complessità e la conoscenza giuridica presupposta per la presentazione di un libello per il processo *brevior* a mio avviso richiede la presenza del patrono; in caso contrario, si presupporrebbe una conoscenza giuridica canonica propria delle parti che in realtà non è così scontata. La struttura del processo *brevior* comporta – a mio avviso – una valorizzazione della figura del patrono. In effetti, senza menzionare la necessaria deontologia nella scelta del Tribunale competente, è il patrono stesso che preliminarmente individua se vi sono o meno gli elementi richiesti per il processo breve. Oppure, qualora vi siano questi elementi e non svolga accuratamente l'indagine preliminare per la preparazione al libello, e il vicario giudiziale ritenga di non chiedere integrazioni al libello in modo che possa accedere al processo *brevior*, dal suo agire deriva che la causa vada trattata secondo il processo ordinario.

Per quanto riguarda l'onorario del patrono, così come il contributo processuale delle parti, per l'Italia questo rimane ancorato alle tabelle dei costi determinate dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, senza distinzione tra processo ordinario e processo *brevior*, salva diversa indicazione che potrà essere data.

## Come reagisce il vicario giudiziale alla recezione del libello?

Anzitutto, si deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito (MID 1675).

In secondo luogo, come richiamato da MID 1676,

- Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che questo non sia palesemente infondato, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo (che quindi viene individuato e nominato in questa fase del processo) e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda. In questa comunicazione alla parte che non ha sottoscritto il libello e al difensore del vincolo si propone la formulazione del dubbio.
- Qualora il Vicario giudiziale ritenga di non accogliere il libello, un eventuale ricorso potrà essere presentato al Tribunale di appello (can. 1505 § 4), dal momento che non è ancora stato costituito il collegio della causa (per il processo ordinario) o il giudice (per il processo documentale) o indicato il Vescovo (per il processo *brevior*).
- Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l'altra parte a manifestare la sua posizione, il Vicario giudiziale con proprio decreto
  - Fissi la definitiva formula del dubbio.
  - E stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo documentale oppure con il processo più breve a norma di MID 1683-1687.
  - Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.
- Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo MID 1673 § 4.
- Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma di MID 1685. Quindi, contestualmente alla formula del dubbio, deve nominare l'istruttore e l'assessore<sup>17</sup> e citare per la sessione

---

<sup>17</sup> Secondo il disposto del can. 1424, l'assessore può essere chierico o laico, e gli si richiede una «onesta condotta». DC 52 ricorda che «L'assessore, che viene associato al giudice unico come consulente a norma dell'art. 30, § 3, deve essere scelto tra i chierici o i laici approvati per questo incarico dal Moderatore del tribunale». Per un processo *brevior* è sufficiente l'approvazione del Vescovo diocesano, oppure è necessaria l'approvazione del Moderatore del Tribunale? Anche per l'istruttore nel processo *brevior* sembra che si richiedano i requisiti indicati dal Codice per gli uditori (cf can. 1428 § 2: «... che rifulcano per buoni costumi, prudenza e dottrina»). E inoltre, l'istruttore nel processo *brevior* deve essere approvato dal Moderatore del Tribunale, in un tribunale interdiocesano, oppure dal solo Vescovo diocesano, ed è possibile la nomina *ad acta*? Sembra opportuno che nel Regolamento del singolo Tribunale si richiamino i requisiti richiesti per l'istruttore e l'assessore, curando che abbiano la necessaria formazione sia per seguire l'istruttoria sia per fornire il proprio parere al Vescovo diocesano. Si potrebbe per esempio prevedere che gli

istruttoria, da svolgersi entro trenta giorni. È evidente che questo richiede un collegamento tra vicario giudiziale, Vescovo diocesano, istruttore, assessore. L'istruttore che segue altre cause trattate secondo il processo ordinario, è chiamato a valutare come inserire tali sessioni istruttorie per il processo *brevior*, senza rallentare in modo significativo le cause già assegnategli e da trattarsi con il processo ordinario.

- Sempre il Vicario giudiziale, qualora veda che il libello può essere integrato per poter svolgere il processo *brevior*, può chiedere alle parti una integrazione di prove.

Il decreto va motivato? Penso almeno sommariamente, specie se respinge la richiesta di un processo *brevior*. Si tratta di un decreto che non decide il processo, poiché non entra nel merito del processo, e pertanto non è appellabile.

In tal modo si favorisce la celerità dell'inizio dell'istruttoria; ma contemporaneamente il ruolo del vicario giudiziale risulta maggiore rispetto all'attuale; questo certamente comporta delle conseguenze sul piano dell'organizzazione interna del Tribunale ecclesiastico.

### **3. Il processo più breve: accenni nella fase istruttoria e decisoria**

Poniamo alcune premesse:

- 1) Il processo più breve è sempre un processo giudiziale, non amministrativo. Si conclude infatti con una sentenza giudiziale, con la possibilità di un appello. Inoltre, dobbiamo prestare particolare attenzione alla terminologia: finora siamo abituati a riferirci alla conferma per decreto in appello della sentenza affermativa di primo grado con la terminologia di *processus breviar*, seppure questo termine non sia usato nel CIC. Dal MID, il processo *brevior* è specificatamente quello previsto dal MID, in cui giudice è il Vescovo.
- 2) Perché nel processo più breve giudice è il Vescovo? Cfr. MID, premesse: «Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina». Nella stessa direzione sembra andare la recente intervista di mons. Pinto: «Questo tipo di procedimento, non a caso affidato dal successore di Pietro al vescovo in persona, perché questi non cada in abusi a danno della verità del vincolo matrimoniale: abusando, infatti, il vescovo tradirebbe non il Papa, ma Cristo stesso».

---

istruttori e assessori siano giudici del Tribunale e/o che il compito di istruttore venga assegnato di solito al Vicario giudiziale e/o ai Vicari giudiziali aggiunti.

- 3) Oltre a questi aspetti, si evidenzia l'esercizio personale della potestà giudiziaria da parte del Vescovo diocesano e la sua cura e vicinanza per i fedeli a lui affidati,

### La sessione istruttoria

- È un procedimento che ha come scopo favorire una risposta rapida alla richiesta dei fedeli di chiedere la nullità del loro matrimonio.
- L'istruttoria è un momento molto delicato, che cambia la modalità di svolgere le istruttorie rispetto a quanto siamo abituati di solito a fare. Non si escludono quindi delle difficoltà almeno iniziali nel condurre questa istruttoria particolare.
- È prevista una unica sessione, salvo diversa necessità (MID 1685-1686). Pertanto, le parti potranno essere invitate a farsi diligenti perché tutti i testi siano presenti alla data fissata.
- Per tale motivo, le parti devono essere informate della possibilità di fornire gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi almeno tre giorni prima della sessione istruttoria (RP 17).
- Le risposte vanno verbalizzate «sommariamente e in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso» (RP 18 § 2). Cerco di esemplificare: nelle cause per simulazione, le domande (e la conseguente verbalizzazione) relative all'ambiente familiare avranno il loro significato solo nella misura in cui questo ha influito nel formarsi della scelta simulatoria, e quindi non sempre e a prescindere dalla specifica fattispecie.
- Le parti e i patroni possono assistere alle deposizioni (RP 18 § 1), diversamente da quanto disposto a livello generale da MID 1677 § 2. Proprio per la natura dello svolgimento del processo *brevior* e dell'unica sessione istruttoria, è ragionevole che le parti siano sentite nella medesima sede, senza ricorrere a una eventuale rogatoria. Diverso è che una delle parti, a causa di impedimenti imprevisti e oggettivi, non possa essere presente nella sessione istruttoria fissata.

Durante la sessione istruttoria, possono essere prodotte nuove prove oltre a quelle indicate contestualmente alla presentazione del libello? E l'istruttore di sua iniziativa può ricercare nuove prove o deposizioni *ex officio*? L'introduzione di nuovi elementi probatori necessari per potersi pronunciare sulla nullità, a mio avviso, comporterebbe che non si sia più alla presenza di una nullità manifesta (MID 1683, 2°), e di conseguenza, chiusa l'istruttoria e consegnati gli atti al Vescovo diocesano per la decisione, questi rimetta la causa al processo ordinario. In questo caso, nel processo ordinario verranno inseriti gli elementi di prova già raccolti nel processo *brevior*. Per economia processuale, nel collegio che verrà formato per il processo ordinario sarà opportuno nominare come giudici sia l'istruttore che l'assessore del processo *brevior*.



Tuttavia, vista l'indicazione contenuta in RP 17, non mi sembra esclusa la possibilità che possano essere aggiunti fino a tre giorni prima della sessione istruttoria ulteriori elementi di prova che rafforzano quelli già presentati.

## **Il decreto di conclusione**

Nel processo *brevior* non è prevista la pubblicazione degli atti, passando direttamente dalla fase istruttoria al decreto di conclusione. Una possibile *ratio* di tale disposizione potrebbe essere che le parti siano già potenzialmente a conoscenza di tutti gli atti di causa, sia perché hanno sottoscritto entrambi il libello sia perché le parti sono state entrambe presenti durante la sessione istruttoria. Qualora queste due situazioni non si verificassero, potrebbe essere utile permettere alla parte che non ha sottoscritto il libello, ma solo dato il proprio consenso, di prendere visione degli allegati presentati contestualmente all'introduzione della causa; nella stessa prospettiva, qualora una delle parti non possa essere presente alla sessione istruttoria (per motivi oggettivi, come in precedenza ricordato), questa potrebbe prendere visione di quanto emerso in tale sessione.

MID 1686 prevede che «L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano». Al fine di favorire la celerità del processo, senza inutili ritardi, si potrebbe ipotizzare di consegnare direttamente alle parti in causa il decreto di conclusione, nel quale viene ricordata la scadenza per la presentazione delle osservazioni e delle difese. Al difensore del vincolo e all'avvocato contestualmente si può consegnare copia degli atti relativi alla sessione istruttoria e a quanto non ancora in loro possesso, in vista della stesura delle loro osservazioni. Qualora una delle due parti non sia assistita da un patrono, le si potrà concedere la possibilità di leggere gli atti nella sede del Tribunale presso il quale si svolge la sessione istruttoria, oppure in altra sede, avendo di mira la vicinanza tra la parte e tale sede.

## **La decisione**

La decisione è propria del Vescovo diocesano, che si consulta con l'istruttore e l'assessore (MID 1687 § 1) in vista del raggiungimento della certezza morale sulla nullità del matrimonio. L'istruttore e l'assessore sono chiamati a fornire il proprio parere (presumo possibilmente scritto), secondo la propria competenza e coscienza.

La decisione – in analogia con il processo documentale – non può essere negativa: o si pronuncia a favore della nullità del matrimonio, oppure si rimette la causa al processo ordinario.

Successivamente alla decisione da parte del Vescovo diocesano, si tratta di stendere la sentenza, motivando la decisione presa (MID 1687 § 2). La sentenza, ordinariamente, va notificata alle parti entro un mese della decisione

(RP 20 § 2). Si può anche pensare che una sentenza affermativa venga consegnata ai fedeli direttamente da parte del Vescovo. Questo potrebbe essere un ulteriore segno di vicinanza alla vita dei fedeli.

Infine, di fronte alla sentenza affermativa è sempre possibile l'appello. Generalmente, visti i requisiti previsti per il processo *brevior*, tale appello potrà essere interposto dal difensore del vincolo. Non è escluso tuttavia che una delle due parti, pur avendo sottoscritto il libello o dato il proprio assenso, possa ricorrere in appello.

#### 4. L'appello

L'istituto dell'appello ha avuto un notevole cambiamento, poiché non è più richiesto dalla necessità della duplice conforme<sup>18</sup>. Questo, tuttavia, non indica il venir meno dell'appello.

Qualora una delle parti aventi diritto ricorra in appello contro una sentenza affermativa, la prima analisi in sede di appello è verificare se questi sia stato posto in modo meramente dilatorio; in tal caso, infatti, si è chiamati a confermare la decisione primo grado (cann. 1680 § 2 e 1687 § 4). Se invece l'appello non è dilatorio, allora si rinvia la causa ad esame ordinario (can. 1680 § 2; 1687 § 4). Questo è sia per il processo ordinario sia per il processo *brevior*.

Infatti, anche nel processo *brevior*, dopo una richiesta congiunta e la risposta affermativa alla domanda di nullità, è possibile l'appello. Non si esclude questa possibilità qualora, per esempio, il difensore del vincolo ritenga moralmente necessario appellare, oppure una delle due parti sia consapevole, alla vista della sentenza, di non aver dichiarato secondo verità dei fatti importanti, oppure se sopraggiungono contrasti tra i coniugi (in cui si potrebbe configurare talvolta un appello meramente dilatorio).

---

<sup>18</sup> «Ciò che è stato abrogato è l'“obbligo” (o la “necessità”) della doppia sentenza conforme (per motivi equivalenti) a favore della nullità del matrimonio per potersi risposare. Cioè, con la nuova legge la sentenza di prima istanza può permettere la celebrazione di un secondo matrimonio nel momento in cui scadono i termini per appellare questa sentenza. Però, se c'è un appello non si può celebrare questo secondo matrimonio perché l'appello “sospende” l'efficacia della sentenza appellata. Questa impugnazione della sentenza la possono richiedere sia il coniuge che non è d'accordo con la sentenza stessa, ma anche il “difensore del vincolo”, la cui presenza è necessaria tanto nel processo “abbreviato” come in quello ordinario. Se la sentenza di seconda istanza dichiara che non consta che il matrimonio sia nullo, si potrà appellare questa sentenza di seconda istanza davanti ad un tribunale di terzo grado (la Rota Romana, tranne qualche tribunale privilegiato). Se la terza sentenza è conforme con la prima, si potrà celebrare un secondo matrimonio, però se quest'ultima decisione afferma che non consta la nullità del matrimonio, queste seconde nozze non saranno possibili. Cioè, se si esercita il diritto di appello, che la nuova legge conserva, la situazione è sostanzialmente la stessa di quella stabilita fino ad ora dal Codice di Diritto Canonico del 1983 e dalla Istruzione “Dignitas connubii” del 2005»: *Nullità matrimoniale. Mons. Llobell: “Siamo di fronte a una profonda riforma legislativa e giudiziale” (Prima parte)*, in <http://www.zenit.org/it/articles/nullita-matrimoniale-mons-llobell-siamo-di-fronte-a-una-profonda-riforma-legislativa-e-giudiziale>.

Concretamente, la prima analisi in appello – sempre qualora la causa sia affermativa in primo grado – consiste nel verificare se l'appello sia fondato o meno. L'appello risulta dilatorio nel momento in cui non presenta elementi nuovi e fondati che possano mettere in discussione la certezza morale già raggiunta in primo grado<sup>19</sup>.

Presso quale sede si può appellare? Oltre alla Rota romana,

- 1) Per il processo ordinario: permanendo l'organizzazione dei Tribunali ecclesiastici regionali rimane la situazione attuale di appello ad altro Tribunale regionale già designato;
- 2) Per il processo più breve, l'appello a una sentenza affermativa emessa da un Vescovo diocesano va rivolto al Metropolita. L'appello a una sentenza del Metropolita va posto al Vescovo suffraganeo della sede più antica della metropoli, secondo le indicazioni del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 13 ottobre 2015 – prot. n. 15155/2015; la *ratio* della norma consiste nel fatto che «la sicurezza del diritto nella conduzione del processo richiede che il destinatario dell'appello sia stabile e non soggetto a continui cambiamenti». Se il Metropolita «non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato» (can. 1687 § 3).

Se in appello si rinvia all'esame ordinario, da chi deve essere esaminato, evitando che il Tribunale ecclesiastico di primo grado diventi anche di appello per alcune cause trattate prima per via *brevior* e dopo l'appello per via ordinaria? Sembrano plausibili due ipotesi. La prima è che il Metropolita (o, a seconda dei casi, il Suffraganeo della sede più antica o il Vescovo stabilmente designato) rinvii la causa al Tribunale di appello stabilmente costituito per il processo ordinario (per esempio, nel caso del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto l'esame ordinario in appello si farebbe al Tribunale ecclesiastico regionale lombardo); non verrebbe meno il ruolo del Metropolita come «segno distintivo della sinodalità nella Chiesa» (MID, premesse). Nella seconda possibilità si potrebbe fare riferimento al processo documentale, che prevede in appello che la sentenza o venga confermata oppure «se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza» (MID 1690). In questa seconda ipotesi, quindi, il Metropolita rinvia la causa ad esame ordinario che viene trattata dal Tribunale ecclesiastico come in primo grado, in analogia a quanto previsto per il processo documentale.

Si osserva infine che il can. 1679 prevede che «La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva». Questo sembra quindi riferirsi anche in

---

<sup>19</sup> Sull'appello, in particolare sulla inammissibilità e infondatezza dell'appello e della sua prosecuzione, cf J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, in [http://www.consociatio.org/repository/Llobell\\_Lumsa.pdf](http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf) [Visto il 08.11.2015], pp. 18-20.

quelle fattispecie in cui in primo grado si è risposto che non consta della nullità del matrimonio, mentre solo il secondo grado *per la prima volta* si afferma che consta della nullità.

## **Conclusione**

L'analisi della nuova disciplina e gli interrogativi posti fanno comprendere che siamo in una fase interlocutoria, in attesa di chiarificazioni o precisazioni circa lo svolgimento del processo. Sarà questo, accanto alla prassi viva dei Tribunali e alla giurisprudenza della Rota romana, ad aiutarci a comprendere la natura dei cambiamenti operati.

Da parte di ciascuno di noi è importante coltivare la propria formazione, per poter fornire una adeguata informazione alle persone e accompagnarle nel modo migliore, sempre ricordandoci della legge suprema nella Chiesa, la salvezza delle anime.